SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A4736

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione di grave rischio ambientale nei comuni di Dresano e Lacchiarella nella regione Lombardia e di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte, per la presenza di notevoli quantità di rifiuti tossici e nocivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/00007 del 27 giugno 1995 con cui l'organo regionale ha preso atto della situazione di crisi che si è determinata nel comune di Dresano a seguito dello stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi nell'area occupata dai serbatoi delle società Procom-Fertil e Petrol-Dragon;

Vista la nota della regione Lombardia n. 27/95/Segr. in data 11 luglio 1995 con la quale l'assessore all'ambiente ed energia, a causa della grave situazione di rischio ambientale creatasi per la presenza di depositi di materiali tossico-nocivi in Dresano ed in altri siti del territorio regionale, invoca la dichiarazione dello stato di emergenza;

Preso atto di quanto evidenziato dal presidente della giunta regionale della Lombardia con lettera in data 20 luglio 1995 circa la situazione di pericolo rappresentata dallo stoccaggio in quantità rilevante di sostanze pericolose presso i depositi della società Petrol-Dragon in comune di Lacchiarella;

Vista la lettera in data 27 luglio 1995 con la quale l'assessore all'ambiente ed energia della regione Lombardia chiede l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza dei depositi della ditta Petrol-Dragon in comune di Lacchiarella;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Ciriè in data 18 luglio 1995 con la quale viene sottolineato il persistere del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla situazione di degrado ambientale di quel territorio comunale connessa alla elevata tossicità dei rifiuti speciali tossici e nocivi stoccati in depositi dell'ex stabilimento Interchim, inattivo dal 1989, e viene richiesto all'amministrazione regionale di promuovere ogni iniziativa per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Piossasco n. 299 del 21 luglio 1995 con la quale viene evidenziato uno stato di deterioramento dei serbatoi di stoccaggio di sostanze tossico-nocive con pericolo di cedimenti strutturali e di conseguente sversamento nell'ambiente;

Vista la nota n. 26143 del sindaco di Tortona del 26 giugno 1995 con la quale viene richiesta la deliberazione dello stato di emergenza a causa dello stato di pericolosità rappresentato dall'impianto di stoccaggio della ditta ex-Nuova Roma ed il rischio di disastro ambientale dovuto ad un completo degrado delle strutture del deposito stesso;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 80-312 del 24 luglio 1995 con la quale, nel prendere atto degli atti promossi dai sindaci dei comuni di cui sopra, viene proposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza e la conseguente adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare la situazione di incombente pericolo nelle aree industriali ex-Interchim in comune di Ciriè (Torino), ex-Fidom in comune di Piossasco (Torino) ed ex-Nuova Roma in comune di Tortona (Alessandria);

Viste le risultanze istruttorie effettuate dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso sopralluoghi da parte di esperto della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 1995;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 1996, lo stato di emergenza nei comuni di Dresano e Lacchiarella nella regione Lombardia e nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte.

Roma, 4 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A4771

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona. (Ordinanza n. 2410).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Ciriè in data 18 luglio 1995 con la quale viene sottolineato il persistere del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla situazione di degrado ambientale di quel

territorio comunale connessa alla elevata tossicità dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, stoccati nei depositi dell'ex stabilimento Interchim, inattivo dal 1989, e viene richiesto all'amministrazione regionale di promuovere ogni iniziativa per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Piossasco n. 299 del 21 luglio 1995 con la quale viene evidenziato uno stato di deterioramento di serbatoi di stoccaggio di sostanze tossico-nocive della ditta Fidon con pericolo di cedimenti strutturali e di conseguente sversamento nell'ambiente;

Vista la nota n. 26143 del sindaco di Tortona del 26 giugno 1995 con la quale viene richiesta la deliberazione dello stato di emergenza a causa dello stato di pericolosità rappresentato dall'impianto di stoccaggio della ditta ex-Nuova Roma ed il rischio di disastro ambientale dovuto ad un completo degrado delle strutture del deposito stesso;

Viste le risultanze delle istruttorie effettuate dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso sopralluoghi da parte di esperto della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 80-312 del 24 luglio 1995 con la quale, nel prendere atto degli atti promossi dai sindaci dei comuni di cui sopra, viene ritenuta necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e la conseguente adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per fronteggiare la situazione di incombente pericolo nelle aree industriali ex-Interchim in comune di Ciriè (Torino), ex-Fidon in comune di Piossasco (Torino) ed ex-Nuova Roma in comune di Tortona (Alessandria);

Visto altresì che la stessa giunta regionale ha richiesto di attribuire ai sindaci di Ciriè, Piossasco e Tortona poteri «extra ordinem» per l'attuazione dei provvedimenti straordinari ed urgenti sopracitati, da emanarsi ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di grave rischio igienico-sanitario ed ambientale venutasi a determinare a seguito del perdurare dello stato di abbandono degli stoccaggi di rifiuti in questione;

Visto che, nella seduta del 28 luglio 1995, il Consiglio dei Ministri, sulla base della relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la situazione di grave rischio ambientale, valutata e confermata dal Ministro dell'ambiente, connessa alla presenza di stoccaggi abusivi di sostanze tossiche e nocive nei comuni di Dresano e Lacchiarella della regione Lombardia e di Ciriè, Piossasco e Tortona della regione Piemonte, ha deliberato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 1996, ravvisando la necessità di interventi immediati;

Visto che lo stesso Consiglio dei Ministri ha ritenuto che la situazione di grave pericolo rappresentata non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede interventi speciali anche in deroga all'ordinamento e la nomina di commissari delegati e che, conseguentemente, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto necessario dover dare immediata attuazione alla deliberazione di cui sopra onde fronteggiare con immediatezza la situazione di rischio rappresentata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel comune di Ciriè, in provincia di Torino, a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi nell'ex stabilimento Interchim. Il sindaco del comune di Ciriè è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi stessi che dovranno essere effettuati ponendo in essere tutte le misure essenziali a garantire la sicurezza della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Sono autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel comune di Piossasco, in provincia di Torino, a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi nell'ex stabilimento Fidon. Il sindaco del comune di Piossasco è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi stessi che dovranno essere effettuati ponendo in essere tutte le misure essenziali a garantire la sicurezza delle popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Sono autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel comune di Tortona, in provincia di Alessandria, a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi nell'ex stabilimento Nuova Roma. Il sindaco del comune di Tortona è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi stessi che dovranno essere effettuati ponendo in essere tutte le misure essenziali a garantire la sicurezza della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

4. I commissari delegati di cui ai precedenti commi individueranno ed attueranno gli interventi, che dovranno essere completati entro il 30 giugno 1996.

Art. 2.

1. I commissari delegati potranno, ove necessario all'espletamento dell'incarico e nei limiti dello stesso, adottare anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articoli 6, 12 e 16;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, articoli 3-*bis* e 10;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 56;

delibera CIPE del 21 dicembre 1993, punti 5.1, 5.4, 5.5;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, limitatamente alle competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di programmi e progetti preliminari di opere pubbliche, 16, 17, 19, comma 5-*bis*, 20, 25, 27;

legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies*, 9, 9-*bis*, 21, 24, comma 5, 25.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si procederà comunque all'espletamento di gara da svolgersi con il criterio del massimo ribasso.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi stessi vengono assegnate lire 5,855 miliardi al comune di Ciriè, lire 6,7 miliardi al comune di Piossasco, lire 12,335 miliardi al comune di Tortona.

2. All'onere complessivo di lire 24,890 miliardi derivante dall'attuazione della presente ordinanza, si provvederà avvalendosi delle seguenti risorse finanziarie: lire 14,555 miliardi mediante utilizzo di parte della somma di lire 17,094 miliardi provenienti dalla revoca dell'intervento FIO n. 112 del 1989 disposta con delibera CIPE del 3 agosto 1993; lire 2 miliardi utilizzando la corrispondente somma messa a disposizione del comune di Tortona da parte della regione Piemonte con le delibere n. 192-39338 del 17 ottobre 1994 e n. 239-46142 del 23 maggio 1995; lire 3 miliardi mediante utilizzo delle somme già poste a disposizione dalla regione Piemonte per la bonifica Eternit; lire 5,635 miliardi mediante utilizzo delle somme che il Ministero dell'ambiente ha già posto a disposizione della regione Piemonte per la bonifica di Saliceto e che non sono state utilizzate.

La predetta somma di lire 24,890 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché trasmessa, tramite il commissario del Governo della regione Piemonte, ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 4 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A4772

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nel comune di Dresano e nel comune di Lacchiarella. (Ordinanza n. 2411).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/00007 del 27 giugno 1995 con cui si prende atto della situazione di crisi che si è determinata nel comune di Dresano a seguito dello stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi nell'area occupata dai serbatoi della società Procom-Fertil e Petrol-Dragon;

Vista la nota della regione Lombardia n. 27/1995/Segr., in data 11 luglio 1995 con la quale l'assessore all'ambiente ed energia, a causa della grave situazione di rischio ambientale creatasi per la presenza di depositi di materiali tossico-nocivi nel comune di Dresano ed in altri siti del territorio regionale, invoca la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto che la giunta regionale della Lombardia ha richiesto di attribuire al sindaco di Dresano poteri «extra ordinem» per l'attuazione degli interventi straordinari volti ad eliminare la situazione di grave rischio igienico-sanitario ed ambientale venutasi a determinare a seguito del perdurare dello stato di abbandono del deposito in questione;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Lombardia in data 20 luglio 1995 con la quale viene evidenziata la situazione di pericolo rappresentata dallo stoccaggio in quantità rilevante di sostanze pericolose presso depositi in comune di Lacchiarella;

Vista la nota dell'assessore regionale all'ambiente del 27 luglio 1995 indirizzata al Ministro dell'ambiente ed al Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, nella quale si richiede che per Lacchiarella venga emanata un'ordinanza che conferisca al sindaco poteri straordinari per assicurare il mantenimento in sicurezza del sito ove sono ubicati i depositi della ditta Omar e per la predisposizione dei necessari accertamenti e di idonei programmi tendenti alla eliminazione dei rifiuti stoccati, al superamento della situazione di incombente pericolo ed alla definitiva bonifica del sito;

Visto che i comuni di Dresano e di Lacchiarella sono situati all'interno dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale Lambro, Olona e Seveso in data 5 agosto 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto che, nella seduta del 28 luglio 1995, il Consiglio dei Ministri, sulla base della relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la situazione di grave rischio ambientale, valutata e confermata dal Ministro dell'ambiente, connessa alla presenza di stoccaggi abusivi

di sostanze tossiche e nocive nei comuni i Dresano e Lacchiarella della regione Lombardia e di Ciriè, Piossasco e Tortona, della regione Piemonte, ha deliberato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 1996, ravvisando la necessità di interventi immediati;

Visto che lo stesso Consiglio dei Ministri ha ritenuto che la situazione di grave pericolo rappresentata non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede interventi speciali anche in deroga all'ordinamento e la nomina di commissari delegati e che, conseguentemente, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto necessario dover dare immediata attuazione alla deliberazione di cui sopra onde fronteggiare con immediatezza la situazione di rischio rappresentata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono autorizzati gli interventi di bonifica intesi a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel comune di Dresano, in provincia di Milano, a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi negli ex-stabilimenti Procom-Fertil e Petrol-Dragon e nel comune di Lacchiarella, in provincia di Milano a causa della presenza di stoccaggi abusivi di rifiuti tossici e nocivi presso i depositi della ditta Omar.

2. Il sindaco del comune di Dresano ed il sindaco del comune di Lacchiarella sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi stessi, che dovranno essere effettuati ponendo in essere tutte le misure essenziali a garantire la sicurezza della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

3. I commissari delegati individueranno e daranno attuazione agli interventi urgenti e straordinari che dovranno essere completati entro il 30 giugno 1996.

Art. 2.

1. I commissari delegati potranno, ove necessario all'espletamento dell'incarico e nei limiti dello stesso, adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articoli 6, 12 e 16;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, articoli 3-*bis* e 10;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 56;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, limitatamente alle competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di programmi e progetti preliminari di opere pubbliche, 16, 17, 19, comma 5-*bis*, 20, 25, 27;

legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies*, 9, 9-*bis*, 21, 24, comma 5, 25.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si procederà comunque all'espletamento di gara da svolgersi con il criterio del massimo ribasso.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi stessi nel comune di Dresano, allo stesso vengono assegnate lire 24 miliardi.

2. Al predetto onere di lire 24 miliardi derivante dall'attuazione della presente ordinanza, si provvederà avvalendosi delle seguenti risorse finanziarie:

lire 7 miliardi, già posti a disposizione del comune di Dresano da parte della giunta regionale della Lombardia con delibere n. V/69040 del 1° giugno 1995 e n. VI/00026 del 4 luglio 1995;

lire 17 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, quale anticipazione della quota da destinarsi all'area a rischio Lambro, Olona e Seveso, reiterata il 5 agosto 1994 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 305/1989.

La predetta somma di 17 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Per il comune di Lacchiarella il commissario è tenuto ad assicurare il mantenimento in sicurezza del sito ove sono ubicati i depositi della ditta Omar ed a predisporre idonei programmi tendenti al superamento della situazione di incombente pericolo ed alla definitiva bonifica del sito.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché trasmessa al sindaco interessato, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 4 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A4773

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1995.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni da inserire nelle serie speciali di monete millesimo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisiti millesimo 1995 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi	legale tolleranza in + o in −	Peso legale	tolleranza gr. in + o in −
Argento . . .	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Pietro Mascagni; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: composizione figurativa comprendente la visione prospettica del Teatro Costanzi e la scenografia della «Cavalleria Rusticana»; in alto «1945-1995»; «L. 1000» e «R»; in basso la riproduzione della firma di Pietro Mascagni;

sul bordo: in rilievo, godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Diritto

Rovescio

95A4777

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna sotto le stelle».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto le stelle» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 16 luglio 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto le stelle».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore riproduce la mascotte testimonial dei «Primi giochi mondiali militari» e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra, in alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «Lotteria istantanea» e «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 33.600.000.000, è ripartita in sette categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria

La combinazione vincente è rappresentata da lettere e numeri; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

ctg. 1ª - n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione: AAA;

ctg. 2ª - n. 10 premi di L. 30.000.000 - combinazione: KKK;

ctg. 3ª - n. 270 premi di L. 10.000.000 - combinazione: QQQ;

ctg. 4ª - n. 80.000 premi di L. 70.000 - combinazione: 10 10 10;

ctg. 5ª - n. 640.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 9 9 9;

ctg. 6ª - n. 640.000 premi di L. 6.000 - combinazione: 8 8 8;

ctg. 7ª - n. 6.880.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 7 7 7.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª, 6ª e 7ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 86

95A4779

DECRETO 9 luglio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Gran premio di Merano» e «Festival italiano delle Amazzoni».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1994 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali per l'anno 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran premio di Merano» e del «Festival italiano delle Amazzoni», manifestazione 1995, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 17 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran premio di Merano» e del «Festival italiano delle Amazzoni», manifestazione 1995, con inizio il 10 luglio 1995, si concluderà il 24 settembre 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 il giorno 24 settembre 1995 alle ore 16,30.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 settembre 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque cavalli classificatisi nel «Gran premio di Merano» e con le cinque amazzoni classificatesi nel «Festival italiano delle Amazzoni».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali del «Gran premio di Merano» e del «Festival italiano delle Amazzoni» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al cavallo classificatosi al primo posto del «Gran premio di Merano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'amazzone classificatasi al primo posto; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra i cavalli e le amazzoni seguendo le rispettive classifiche.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *«ex-aequo»* nella classifica del «Gran premio di Merano» si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *«ex-aequo»* di più cavalli e di più amazzoni per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei cavalli e delle amazzoni giudicati *«ex-aequo»* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli ed alle amazzoni in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai cavalli ed alle amazzoni, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran premio di Merano» e del «Festival italiano delle Amazzoni» manifestazione 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 19 settembre 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 16,30 del giorno 24 settembre 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 21 settembre 1995.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88

95A4780

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1995.

Prescrizioni per l'impiego dell'insetticida «Insegar».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 maggio 1988 e le successive modifiche, con il quale è stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario denominato «Insegar» dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 giugno 1993, concernente il divieto di uso del prodotto «Insegar» fuori dalle aree identificate dalle regioni e dalle province autonome;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 31 maggio 1994, concernente la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «Insegar» in tutto il territorio nazionale per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, corrispondenti ai presidi sanitari di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *m)*, con il quale è specificato che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario può riguardare tutto o parte del territorio nazionale, e l'art. 5, comma 20, è previsto che il Ministro della sanità, su documentata richiesta delle regioni e delle province autonome e sentita la commissione consultiva;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 1995, n. 33970, con la quale detta amministrazione «ritiene che debba essere riconosciuta alle regioni ed alle province autonome la discrezionalità di identificare le aree ove limitare l'impiego della preparazione Insegar»;

Visto il parere espresso nella seduta del 14 giugno 1995 dal Consiglio superiore di sanità, il quale ritiene che, a differenza di quanto previsto dalla citata ordinanza 31 maggio 1994, debbano essere le regioni e le province autonome ad identificare le aree entro le quali è ritenuto necessario l'impiego del prodotto «Insegar»;

Decreta:

Articolo unico

1. È fatto divieto di usare in agricoltura il prodotto «Insegar» registrato al n. 7478 con decreto del 25 maggio 1988, fuori dalle aree specificate con successivo decreto del Ministro della sanità.

2. Al fine di individuare le aree nelle quali può essere impiegato il prodotto «Insegar», le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità un'apposita istanza, corredata della proposta relativa alle aree individuate, allegando la documentazione relativa a:

a) l'effettiva indispensabilità di impiego del prodotto «Insegar», in relazione alle specifiche condizioni fitosanitarie ed agricole nonché all'assenza di soluzioni alternative più favorevoli sotto l'aspetto tossicologico ed ecotossicologico;

b) l'assenza nell'area individuata di allevamenti del baco da seta o di colture di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta, tenendo conto anche dell'ubicazione di eventuali allevamenti di baco da seta in zone limitrofe al territorio di propria competenza;

c) un programma di controllo sull'impiego e sulla commercializzazione del prodotto «Insegar» per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione adottate con il presente decreto e con il decreto di autorizzazione del prodotto stesso.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Ministro della sanità si riserva di autorizzare l'impiego del prodotto «Insegar» nelle aree di cui al comma 1, previo parere favorevole della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, integrata da due esperti designati dalla regione o provincia autonoma interessata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A4778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 91, relativo all'elencazione degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia, la denominazione dell'istituto di clinica dermosifilopatica viene integrata con il nome «Achille Breda».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 1° settembre 1994

Il rettore: MURARO

95A4750

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 settembre 1993, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori da cinquantacinque a cinquantanove;

Vista la proposta del senato accademico del 29 novembre 1993;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 21 settembre 1994 prot. n. 2200 in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, 1ª parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 107), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di agraria è modificato da cinquantacinque a cinquantanove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 luglio 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A4749

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito».

Il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1995.

95A4709

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Trapani, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.

La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all'argilloso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;

odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;

sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;

punteggio minimo al panel test > = 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi < = 10,00meqO2/Kg;

K232 < = 2,20;

K270 < = 0,15;

Delta K < = 0,005;

acido linolenico < = 0,8%;

acido linoleico < = 12,00%

acido oleico > = 70%.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Valli Trapanesi» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Valli Trapanesi» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri cinque.

È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A4895

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche.

Visto l'art. 32, comma 3, della citata legge, che fa obbligo di utilizzare, a decorrere dalla prossima vendemmia 1995, le indicazioni geografiche tipiche con conseguente esclusione delle indicazioni geografiche già attribuite ai vini da tavola, in via definitiva o transitoria.

Considerata l'esigenza di assicurare ai vini da tavola, provenienti dalla vendemmia 1995, e per i quali siano state presentate le domande di riconoscimento delle relative indicazioni geografiche tipiche, la possibilità di utilizzare le rispettive indicazioni geografiche tipiche, ai fini di una loro migliore qualificazione, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali, vigenti in materia.

Tenuto conto che le domande di riconoscimento di cui trattasi e la relativa documentazione, redatte nelle forme di rito, sono state presentate a cura degli enti e organismi appositamente previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, solo posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto n. 348/1994 e comunque in epoca estremamente ravvicinata alla vendemmia 1995, per cui i tempi tecnici necessari per il completamento delle loro istruttorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 potrebbero determinare un differimento dell'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento delle predette indicazioni geografiche tipiche ad un periodo postvendemmiale.

Considerate la necessità e l'urgenza del provvedere al riguardo, nelle more dell'espletamento delle procedure di riconoscimento, nell'interesse dei produttori che intendono avvalersi delle indicazioni geografiche tipiche per i prodotti derivati dalla vendemmia 1995, qualora per le stesse siano state presentate le domande da parte degli enti e degli organismi a ciò legittimati.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande delle indicazioni geografiche tipiche proposte, verificata la sussistenza dei presupposti geografici e tradizionali delle indicazioni rivendicate, riservandosi di completare l'esame degli annessi disciplinari, ai fini di una loro definitiva approvazione.

In relazione a quanto sopra esposto, qui di seguito si elencano, suddivise per regione e per provincia autonoma, le indicazioni geografiche proposte ai fini dell'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento, fermo restando che per alcune di esse, l'autorizzazione all'uso potrà essere limitata alla vendemmia 1995:

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Indicazioni geografiche tipiche: nessuna richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Indicazioni geografiche tipiche: nessuna richiesta.

REGIONE LOMBARDIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Alto Mincio»	*
«Benacus»	*
«Bergamasca»	*
«Lombardia»	*
«Montenetto»	*
«Provincia di Pavia»	*
«Quistello»	*
«Ronchi»	*
«Sabbioneta»	*
«Sebino»	*
«Terrazze Retiche»	*

REGIONE VENETO

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Alto Livenza»	*
«Bagnoli»	*
«Colli Trevigiani»	*
«Conselvano»	*
«delle Venezie»	*
«Marca Trevigiana»	*
«Provincia di Verona» o «Veronese»	*
«Vallagarina»	*
«Veneto»	*
«Veneto orientale»	*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Mitterberg tra Cauria e Tel» o «Mitterberg»	*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«delle Venezie»	*
«Vallagarina»	*

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«delle Venezie»	*
«Venezia Giulia»	*

REGIONE LIGURIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Colline Savonesi»	*
«Golfo del Tigullio»	*
«Val Polcevera»	*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Bianco di Castelfranco Emilia»	*
«Colline Imolesi»	*
«Emilia o dell'Emilia»	*
«Forlì»	*
«Fortana del Taro»	*
«Lambrusco della provincia di Modena»	*
«Malbo gentile della provincia di Modena»	*
«Ravenna»	*
«Rubicone»	*
«Sillaro»	*
«Terre del placentiano»	*
«Trebbiano della provincia di Modena»	*
«Val Tidone»	*

REGIONE TOSCANA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Alta Valle della Greve»	*
«Colli della Toscana centrale»	*
«Maremma Toscana»	*
«Toscana» o «Toscano»	*
«Val di Magra»	*

REGIONE UMBRIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Assisi»	*
«Bettona»	*
«Cannara»	*
«Narni»	*
«Spello»	*
«Umbria»	*

REGIONE MARCHE

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Marche»	*

REGIONE LAZIO

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Castelli Romani»	*
«Civitella d'Agliano»	*
«Colli Cimini»	*
«Colli della Sabina»	*
«Colli Etruschi Viterbesi»	*
«Frusinate»	*
«Lazio»	*
«Nettuno»	*

REGIONE ABRUZZO

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Colli Aprutini»	*

REGIONE MOLISE

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Samnium»	*

REGIONE CAMPANIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Colline Salernitane» o «Colli di Salerno»	*
«Irpinia»	*
«Paestum»	*

REGIONE PUGLIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Daunia»	*
«Murgia»	*
«Puglia»	*
«Salento»	*
«Tarantino»	*
«Valle d'Itria»	*

REGIONE BASILICATA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Basilicata»	*

REGIONE CALABRIA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Arghillà»	*
«Bivongi»	*
«Calabria»	*
«Condoleo»	*
«Costa Viola»	*
«Esaro»	*
«Lipuda»	*
«Locride»	*
«Palizzi»	*
«Pellaro»	*
«Scilla»	*
«Valdamato»	*
«Val di Neto»	*
«Valle del Crati»	*

REGIONE AUTONOMA SICILIANA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Bonera»	*
«Camarro»	*
«Colli Ericini»	*
«Delia Nivolelli»	*
«Feudo dei Fiori»	*
«Fontanarossa Cerda»	*
«Menfi»	*
«Salemi»	*
«Salina»	*
«Sciacca»	*
«Sicilia»	*
«Valle Belice»	*

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

Indicazioni geografiche tipiche:

	Note
«Barbagia»	*
«Colli del Limbara»	*
«Isola dei Nuraghi»	*
«Marmilla»	*
«Nurra»	*
«Ogliastra»	*
«Parteolla»	*
«Planargia»	*
«Provincia di Nuoro»	*
«Romangia»	*
«Sibiola»	*
«Tharros»	*
«Trexenta»	*
«Valle del Tirso»	*
«Valli di Porto Pino»	*

Il Comitato si riserva di esprimere appositi pareri, da intendersi integrativi del presente, nei quali potranno essere eventualmente proposte ulteriori indicazioni geografiche tipiche o cancellate quelle per le quali venisse appurata la carenza dei presupposti. Detti pareri contempleranno, sempre utilizzando la sopra indicata ripartizione territoriale, le zone di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni per ciascuna denominazione geografica tipica.

(*) Con riferimento a nomi di vitigni o ad altre specificazioni.

95A4758

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al secondo circolo di Cesenatico ad accettare una donazione

Con decreto n. 129/95/1-2 dell'11 maggio 1995 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore pro-tempore del secondo circolo di Cesenatico è autorizzato ad accettare la donazione di un fotoriproduttore Sharp SF 7320 del valore di L. 2.700.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare statale di Villa Marina.

95A4804

Autorizzazione alla scuola elementare «P. Micca» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto n. 947/sett. I del 26 maggio 1995 del prefetto della provincia di Vercelli, il direttore didattico del primo circolo di Biella è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti Copia 8515 del valore di L. 6.033.300, disposto dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A4803

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 9 0 9 5 *

L. 1.300